



**ATTO N. 590**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n. 512 del 16/05/2016)*

**“*ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 09/04/2015, N. 12 (TESTO UNICO  
IN MATERIA DI AGRICOLTURA)*”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 19/05/2016*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 20/05/2016*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 512 DEL 16/05/2016

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura – capo III agricoltura sostenibile - adozione"

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente


---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

---

---



## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 – Testo unico in materia di agricoltura – capo III agricoltura sostenibile - Preadozione" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

**Preso atto** della proposta del disegno di legge presentata dall'Assessore Antonio Bartolini avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 – Testo unico in materia di agricoltura – capo III agricoltura sostenibile - adozione";

**Considerato** che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 288 del 21/03/2016 si è disposto di preadottare il testo del predetto disegno di legge;

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Comitato legislativo nella seduta del 05.05.2016

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione

**Vista** la legge 9 aprile 2015 n. 12 "Testo Unico in materia di Agricoltura";

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura - capo III agricoltura sostenibile - adozione", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Antonio Bartolini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura – capo III agricoltura sostenibile - adozione"

**RELAZIONE**


Il presente disegno di legge, nel confermare le finalità del capo III della legge regionale n. 12 del 2015 "Testo unico in materia di agricoltura" volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, anche attraverso l'utilizzazione di terreni di proprietà di soggetti pubblici e privati, si pone l'obiettivo di perseguire un maggior coordinamento con le disposizioni di altre leggi regionali in materia di patrimonio agroforestale regionale, semplificando conseguentemente le procedure ed i rapporti con il cittadino e modificando i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione prevedendo la soppressione della gratuità o del canone agevolato.

L'Agenzia regionale forestale, istituita con l'articolo 18 della legge regionale n. 18/2011, quale ente tecnico-operativo a connotazione pubblica non economica finalizzato anche alla tutela del patrimonio agro-forestale, è stata individuata per la gestione del banco della terra in sostituzione della Regione Umbria. L'individuazione di detta Agenzia in tale ruolo ha comportato la soppressione del "Comitato di coordinamento del banco della terra", che conformemente a quanto disciplinato dal testo unico n. 12/2015, avrebbe dovuto trovare istituzione presso la Giunta regionale.

Al fine di realizzare un miglior raccordo tra il banco della terra istituito con la legge regionale 12/2015 e gli strumenti della programmazione regionale in materia di patrimonio immobiliare previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, sono state proposte delle integrazioni volte a prevedere che nel del Programma triennale di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 della legge n. 14/97 e nel Piano annuale di cui al successivo articolo 3 della citata legge, siano individuati i beni di proprietà della Regione o degli Enti controllati dalla Regione aventi le caratteristiche per essere inseriti nel banco della terra sopprimendo la previsione del Piano annuale delle locazioni e concessione.

Altro intervento a modifica del testo vigente è quello relativo alle procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra di proprietà della Regione o degli enti dalla stessa controllati. Le modifiche apportate con il presente testo prevedono una durata massima dei contratti di concessione/locazione, coerentemente con le disposizioni legislative regionali in materia vigenti, per un massimo di 9 anni rinnovabili, stabilendo, altresì, la possibilità di una durata, comunque non superiore a 25 anni, commisurata all'investimento economico, per quei casi in cui il concessionario si impegni ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati presenti nei terreni oggetto di locazione/concessione, previamente concordati con l'Agenzia forestale e finanziati dal concessionario con risorse proprie.

Inoltre, sono stati introdotti criteri di premialità, da inserire nei bandi/avvisi per l'assegnazione dei beni del banco della terra, tali da assicurare un approccio imprenditoriale a quei giovani, di età inferiore a quaranta anni, interessati a

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

sviluppare con i terreni di proprietà di pubblica, attività agricole ed extraagricole volte alla creazione di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base della presentazione di business-plan analitici e verificabili .

Da ultimo si evidenziano le modifiche ed integrazioni che consentono ai soggetti già concessionari di aziende e terreni di proprietà pubblica di ottenere ulteriori terreni in concessione, in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, al fine di poter ottimizzare la capacità produttiva dell'azienda condotta. La quantità di ulteriori terreni ottenuti in concessione non potrà superare il limite del 20% dei terreni già oggetto di contratto di concessione.

Alla luce di quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di pre-adottare le modifiche come sopra indicate da apportare alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 'Testo unico in materia di agricoltura' Capo III "Agricoltura sostenibile".

In particolare le principali modifiche apportate, come sopra esposte, consistono:

All'**art. 1** sono elencate le modificazioni apportate all'**art. 198** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura".

- coerentemente con quanto sopra illustrato la parola "Regione" è sostituita con "l'Agenzia Forestale Regionale";

- è stata inserita la previsione che negli elenchi dei beni facenti parte del banco della terra possano essere compresi i fabbricati con destinazione residenziale funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività extra agricole compatibili;


- la Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale triennale ed annuale di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, destinati a far parte del Banco della Terra;

All'**art. 2** sono elencate le modificazioni apportate all'**art. 199** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura":

- In riferimento ai criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e delle condizioni delle concessioni sono state soppresse le parole " anche a titolo gratuito e a canone agevolato", rinviando quindi, per la determinazione del canone, alla normativa generale di riferimento vigente;

Con l'**art. 3** è stato introdotto l'**art. 199 bis** alla L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura" recante "Ruolo e funzioni dell'Agenzia Forestale Regionale" con cui vengono esplicitati i compiti gestionali affidati, in materia, alla Agenzia forestale regionale;

Con l'**art. 4** è stato disposto di abrogare l'**art. 200** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura" che disciplinava il Comitato di coordinamento del Banco della Terra.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Con l'**art. 5** è stato disposto di abrogare l'**art. 201** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura" che disciplinava il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni.

All'**art. 6** sono elencate le modificazioni apportate all'**art. 202** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura":

- È stata inserita la previsione per cui gli investimenti che saranno realizzati dai soggetti concessionari, con risorse proprie, previo accordo con l'Agenzia Forestale Regionale, saranno recuperati, nei limiti della durata contrattuale, in relazione all'entità del canone di concessione determinato.

Con l'**art. 7** è stato disposto di abrogare i **commi 3 e 4 dell'art. 203** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura" alla luce dell'introduzione dell'articolo 205 bis, inerente i criteri di premialità che devono contenere i bandi o gli avvisi pubblici per l'accesso dei soggetti interessati al banco della terra.

All'**art. 8** sono elencate le modificazioni apportate all'**art. 204** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura"

- le parole "Comitato di Coordinamento" sono sostituite con "l'Agenzia Forestale Regionale.

Con l'**art. 9** è stato introdotto l'**art. 205 bis** alla L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura" recante "Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra" come esposto nella prima parte della relazione.


Con l'**art. 10** è stato disposto di abrogare l'**art. 207** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura" che disciplina "Integrazioni della Legge Regionale 18 Aprile 1997, n. 14" con l'obiettivo di meglio coordinare le norme in questione con i contenuti degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14 del 1997 in materia di Programmazione regionale afferenti al patrimonio immobiliare.

All' **art. 11** sono elencate le modificazioni apportate all'**art. 210** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura"

- le parole "La Giunta" sono sostituite dalle parole da "la Giunta Regionale con la collaborazione dell'Agenzia Forestale Regionale".

All'**art. 12** sono elencate le modificazioni apportate all'**art. 212** della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura".

- la parola "Regione" è sostituita con "l'Agenzia Forestale Regionale";
- è stata inserita la previsione che i soggetti titolari di contratti di concessione di azienda agraria, alla data del 31/12/2015, al fine di migliorare la capacità produttiva dell'azienda, possano ottenere, su richiesta ed in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, l'assegnazione, con contratto di concessione, di ulteriori terreni

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

limitrofi a quelli già oggetto di concessione. La superficie dei nuovi terreni richiesti in concessione non potrà eccedere la misura del 20% delle superfici già concesse al medesimo soggetto richiedente.

All'art. 13 sono elencate le modificazioni apportate all'art. 213 della L.R. 12/2015 "Testo Unico in materia di Agricoltura".

- le parole "La Giunta Regionale" sono sostituite dalle parole da "anche avvalendosi dell'Agenzia Forestale Regionale";
- sono soppresse le parole "sull'attività del comitato di coordinamento".

Con l'art. 14 si dispone esplicitamente l'abrogazione dell'art. 3 bis della legge regionale 18 Aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) inserito nel testo di legge con l'art. 207 oggi abrogato".

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)".



**Art. 1**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 198)*

1. Al comma 1 dell'articolo 198 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), le parole: "e dei fabbricati rurali" sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: "ai fabbricati rurali e" sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: "ai fabbricati rurali," sono soppresse e le parole: "la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia forestale regionale".

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: "la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia forestale regionale".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività extraagricole compatibili.

3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra."

6. Il comma 5 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente:

"5. Il Banco della Terra è gestito dalla Agenzia forestale regionale."

**Art. 2**

*(Modificazioni ed integrazione all'art. 199)*

segue atto n. 512 del 16.05.2016



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: "fermo quanto previsto dall'articolo 201, comma 2, in relazione al piano annuale delle locazioni e delle concessioni e" sono soppresse.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: "e del piano aziendale" sono soppresse.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015 è aggiunta la seguente:

"f bis) le modalità per la revoca del contratto di locazione o concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni;"

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: "anche a titolo gratuito o a canone agevolato" sono soppresse.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015 sono abrogati.

### Art. 3

*(Integrazione alla l.r. 12/2015)*

1. Dopo l'articolo 199 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente:

#### "Art. 199 bis

*(Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale)*

1. L'Agenzia forestale regionale:

a) predisporre ed aggiornare l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;

b) individuare il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;

c) coordina le attività necessarie ai fini

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.

2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.”.

**Art. 4**  
*(Abrogazione dell'art. 200)*

1. L'articolo 200 della l.r. 12/2015 è abrogato.

**Art. 5**  
*(Abrogazione dell'art. 201)*

1. L'articolo 201 della l.r. 12/2015 è abrogato.

**Art. 6**  
*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 202)*

1. Il comma 1 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente:

“1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: “dalla Regione stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Agenzia forestale regionale”.

3. Al comma 3 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: “sul sito internet istituzionale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “sui siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia forestale regionale”.

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente: “La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà delle province, dei comuni e dei privati è stabilita nelle convenzioni previste all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c).”.



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per i beni di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a), gli investimenti economici su interventi da realizzare, previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e finanziati dal concessionario con risorse proprie, successivamente rendicontati dal concessionario stesso sono recuperati nei limiti della durata contrattuale in relazione all'entità del canone di concessione determinato. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza diritto, per il concessionario ad alcun indennizzo."

6. Al comma 5 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: "e del piano aziendale" sono soppresse.

**Art. 7**

*(Modificazione all'art. 203)*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 203 della l.r. 12/2015 sono abrogati.

**Art. 8**

*(Modificazioni all'art. 204)*

1. Al comma 1 dell'articolo 204 della l.r. 12/2015, le parole: "e del piano aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni".

2. Il comma 2 dell'articolo 204 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente, all'Agenzia forestale regionale, una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego dei beni, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; l'Agenzia forestale regionale trasmette la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni."

**Art. 9**

*(Integrazione alla l.r. 12/2015)*

1. Dopo l'articolo 205 della l.r. 12/2015 è aggiunto in seguente:

"Art. 205 bis



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

(Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)

1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5, vengano valutati con riferimento a:



a) possesso da parte degli assegnatari di requisiti di competenza culturale e tecnica, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché del trattamento dei prodotti e servizi, specificati nel progetto;

b) impegno per gli assegnatari dei terreni con età inferiore a quaranta anni a frequentare, con esito positivo, un corso di formazione qualificato di tipo tecnico in relazione alle colture indicate nel progetto;

c) presenza di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base della presentazione di business-plan analitici e verificabili;

d) presenza di prodotti e servizi per i quali vi è una o più manifestazioni di interesse da parte di imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C. L'impresa manifatturiera deve manifestare il suo interesse economico a valutare l'approvvigionamento dei prodotti e servizi realizzati sui terreni demaniali, nonché a garantire un'assistenza e un trasferimento di conoscenze tecniche, a titolo non oneroso, al fine di poter realizzare tali produzioni con gli standard quali-quantitativi auspicati. L'impresa manifatturiera interessata deve avere positive caratteristiche dimensionali, organizzative, tecnologiche e commerciali;

e) creazione o la valorizzazione di nuove filiere produttive agricole secondo una logica di diversificazione delle produzioni nel rispetto della programmazione regionale di settore;

f) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale;

g) impegno alla collaborazione con gli istituti tecnici agrari di secondo grado presenti sul territorio regionale per favorire

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani diplomati;

h) presenza di attività extraagricole ai sensi del d.lgs. 228/2001 in grado di realizzare una effettiva diversificazione produttiva dell'azienda;

i) volontà di sottoporre i progetti di impiego dei terreni nonché le fasi attuative al monitoraggio da parte di uno staff tecnico composto da qualificate competenze, anche del mondo universitario, con particolare riferimento a quelle di tipo agrario, veterinario, economico e giuridico;

l) iscrizione dei soggetti richiedenti l'accesso al Banco della Terra negli elenchi delle cooperative sociali che svolgono attività di tipo b) di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

m) importo del canone di concessione o di affitto offerto.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1, al fine della valutazione dei progetti di impiego.”

### Art. 10

*(Abrogazione dell'art. 207)*

1. L'articolo 207 della l.r. 12/2015 è abrogato.

### Art. 11

*(Modificazioni all'art. 210)*

1. Il comma 2 dell'articolo 210 della l.r. 12/2015 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 210 della l.r. 12/2015, dopo le parole: “La Giunta” sono aggiunte le seguenti: “con la collaborazione dell'Agenzia forestale regionale”.

### Art. 12

*(Modificazione e integrazione all'art. 212)*

1. Al comma 1 dell'articolo 212 della l.r. 12/2015, le parole: “La Regione” sono sostituite dalle seguenti: “L'Agenzia forestale

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

regionale" e le parole: ", anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra," sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 212 della l.r. 12/2015 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Al fine di migliorare la capacità produttiva dell'azienda agricola, i soggetti che alla data del 31 dicembre 2015, sono titolari di contratto di concessione di azienda agraria, possono ottenere, in deroga alle procedure di cui all'articolo 202, comma 1, l'assegnazione di terreni limitrofi a quelli già detenuti a mezzo di contratto di concessione.

1 ter. La superficie dei terreni richiesti ai sensi del comma 2 non può essere superiore al venti per cento della superficie oggetto di contratto di concessione alla data del 31 dicembre 2015".

**Art. 13**

*(Modificazioni all'art. 213)*

1. Al comma 1 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, dopo le parole: "La Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", anche avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale,".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: "su una stima della" sono sostituite dalle seguenti: "relativamente alla".

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: "a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 203 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "alle premialità previste dall'articolo 205 bis".

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: "sull'attività del comitato di coordinamento e" sono soppresse e le parole " e piano aziendale" sono sostituite dalle parole "dei beni".

**Art. 14**

*(Abrogazione dell'articolo 3 bis della l.r. 14/1997)*

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione

segue atto n.

*512*

del

*16.05.2016*



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.



segue atto n. *512* del *16.05.2016*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI  
GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

---

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura – capo III agricoltura sostenibile - adozione"

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 09/05/2016

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI





**Regione Umbria**  
Giunta Regionale



Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo studio, tutela e promozione della salute, programmazione e organizzazione sanitaria, ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare sanitario, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare..

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura – capo III agricoltura sostenibile - adozione"

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 09/05/2016

Assessore Antonio Bartolini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 09/05/2016

Assessore Antonio Bartolini

segue atto n. *511* del *16.05.2016*

Perugia, li *19* **MAG. 2016**  
Per copia conforme  
IL FUNZIONARIO